

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 216**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore degli affari generali,  
personale e riforma della Regione

il 22 ottobre 2020

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998  
in materia di area di contrattazione della protezione civile

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La proposta di legge modifica gli articoli 58 e 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" introducendo un comma che prevede una autonoma e separata area di contrattazione per il personale della Direzione generale della protezione civile e discipline specifiche per le figure professionali di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile.

La necessità di prevedere per il personale della Direzione generale della protezione civile una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto regionale nasce dall'esigenza di stabilire articolazioni dell'orario e una flessibilità compatibile con le esigenze organizzative della stessa Direzione al fine di migliorare lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento.

Mentre per altre direzioni generali o enti del sistema Regione che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile ai sensi dell'articolo 2 della 7 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), è sufficiente stabilire discipline specifiche nell'ambito dei rispettivi contratti di comparto, per la citata Direzione generale sarebbe necessario prevedere talmente tante deroghe agli ordinari istituti contrattuali del comparto regionale che si ritiene più opportuno prevedere una autonoma e separata area di contrattazione. Ciò anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle direzioni generali e degli enti non hanno attività da condurre al di fuori degli ordinari orari di lavoro, dalle 18 alle 8 del giorno successivo, né nel fine settimana dalle 18 del venerdì alle 8 del lunedì successivo, né tantomeno nei giorni festivi.

L'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani, valido per tutti gli uffici regionali, può essere applicato anche alla Direzione generale della protezione civile limitatamente ad alcune attività ordinarie svolte dal proprio personale (istruttoria, richieste di rimborso agli enti locali per calamità naturali e alle organizzazioni di volontariato, gestione contributi, gestione amministrativa, ecc.).

Come noto, all'interno della citata Direzione generale sono operativi:

- a) il Centro funzionale decentrato, istituito ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, che svolge ordinariamente l'attività dalle 9.00 alle 18.00 per 365 giorni l'anno;
- b) la Sala operativa regionale integrata (SORI), che svolge la propria attività h24 per 365 giorni l'anno per assicurare il costante flusso di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i comuni per tutte le emergenze di protezione civile;
- c) la Sala operativa unificata permanente (SOUP), che è attiva all'interno della SORI e svolge ordinariamente l'attività dalle 10.00 alle 19.00 tra il 1° giugno e il 31 ottobre, per assicurare il coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- d) il Centro servizi della protezione civile, dove sono allocati i materiali e le scorte per gli interventi di primo soccorso alle popolazioni in difficoltà, oltre a mezzi e attrezzature della Colonna mobile regionale, e costituisce il punto di riferimento logistico per le organizzazioni di volontariato di protezione civile per 365 giorni l'anno.

Inoltre il personale degli uffici territoriali, durante la campagna antincendi, presta servizio ordinariamente dalle 10.00 alle 19.00 presso i sette Centri operativi provinciali (COP).

Il personale delle succitate strutture svolge ordinario lavoro turnato che viene pianificato mensilmente. Oltre alle problematiche connesse alla gestione delle attività da condurre "in tempo di pace", le maggiori criticità si manifestano in caso di vigenza di avvisi di allerta o qualora si verificano emergenze per far fronte alle quali occorre pianificare adeguati turni di reperibilità.

Durante la vigenza degli avvisi di allerta per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, nonché in fase di emergenza connessa anche alle altre tipologie di rischio:

- il CFD, la SORI e la SOUP svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza in h24;
- il Centro servizi si attiva in h24 per garantire il supporto alle organizzazioni di volontariato e la pronta attivazione della Colonna mobile;
- si attiva la Sala radio adiacente alla SORI, presidiata dai volontari e da un funzionario della Direzione, per garantire, in caso di "crollo" delle comunicazioni telefoniche e cellulari, un canale alternativo di contatto con gli enti locali e le strutture operative presenti sul territorio;
- viene attivato il numero verde per assicurare la raccolta delle segnalazioni e la gestione delle richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza.

Inoltre nella Sala decisioni adiacente alla SORI, nonché nelle altre sale riunioni presenti nella sede della Direzione generale:

- si riunisce il Comitato operativo regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 e l'Unità di crisi regionale coordinata dalla Direzione generale della sanità per le emergenze sanitarie;
- il personale della direzione partecipa in videoconferenza alle riunioni del Comitato operativo nazionale e/o della Commissione speciale di protezione civile;
- sono convocate riunioni in videoconferenza con i Centri operativi comunali (COC), gli enti locali, le prefetture e altre strutture facenti parte del Sistema regionale di protezione civile.

Alle riunioni, convocate anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e in giorni festivi, partecipano anche una o più unità di personale che assicurano le attività di segreteria e il raccordo con i competenti uffici della direzione generale o di altre direzioni o enti.

Durante la vigenza di avvisi di allerta e/o in fase di emergenza, il personale degli uffici territoriali partecipa, inoltre, in qualsiasi orario e giornata dell'anno, alle attività dei Centri di coordinamento dei soccorsi (CCS) istituiti presso le prefetture, dei Centri operativi misti (COM) attivati al livello sovracomunale e, ove necessario, dei COC.

Occorre evidenziare che spesso sono necessari raddoppi di turni e l'integrazione di ulteriore personale secondo le necessità emerse in fase di emergenza.

È inoltre indispensabile che, in caso di emergenze di un certo rilievo, le attività ordinarie vengano svolte al di fuori delle giornate e degli orari ordinari di lavoro stabiliti dal contratto collettivo vigente: ad esempio, i sopralluoghi la stima dei danni a seguito di calamità naturali richiedono tempistiche molto brevi per la predisposizione dei piani di intervento da presentare al Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale.

Anche l'istituto della missione deve essere disciplinato in modo differente rispetto a quello dei dipendenti regionali in quanto l'attivazione della Colonna mobile comporta trasferte di parecchi giorni nel territorio regionale, ma anche in altre regioni italiane o all'estero.

Come stabilito dall'articolo 6 del Codice della protezione civile, la Regione deve disciplinare le procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi calamitosi. Tale disciplina passa evidentemente anche attraverso la definizione di contratti specifici per il personale della protezione civile.

Non è possibile individuare a livello nazionale altre regioni a statuto ordinario con un contratto collettivo autonomo per il personale della protezione civile in quanto non rientra tra le materie di competenza esclusiva delle stesse regioni; i dipendenti regionali fanno necessariamente riferimento alla contrattazione nazionale degli enti locali in sede ARAN. Per ovviare al problema, alcune regioni hanno istituito un'Agenzia regionale di protezione civile (es. Lazio, Emilia Romagna).

Le altre regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione della Sicilia, hanno creato un Corpo regionale/provinciale dei Vigili del fuoco con competenze anche in materia di protezione civile. La Provincia autonoma di Bolzano ha costituito un'agenzia della protezione civile di cui fanno parte dipendenti della stessa provincia e personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco con un contratto collettivo di comparto autonomo, essendo inteso come "ruolo speciale" del personale della provincia.

Il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha un "ruolo speciale" nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha un autonomo comparto di contrattazione, distinto da quello dei ministeri. Ad esempio, l'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali ed è prevista una "indennità di specificità organizzativa" in base alla quale, nell'ambito dell'orario di servizio (7-21), il dipendente ha una flessibilità in entrata fino alle ore 11.00 senza necessità di giustificativo, protrazioni orarie per ulteriori 7 ore mensili, disponibilità ad essere contattati telefonicamente oltre l'orario servizio.

Sullo base di quanto sopra esposto si ritiene indispensabile che anche la Regione autonoma della Sardegna, che ha potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, preveda per il personale della Direzione generale della Protezione civile una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto regionale.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 58  
della legge regionale n. 31 del 1998  
(Contratti collettivi)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono aggiunti i seguenti:

"4 ter. Il personale della direzione generale della protezione civile costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL protezione civile).

4-quater. Per le figure professionali di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), sono stabilite discipline specifiche nell'ambito dei contratti di comparto."

### Art. 2

Modifiche all'articolo 60  
della legge regionale n. 31 del 1998  
(Rappresentanze sindacali  
nella contrattazione collettiva)

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "ambientale della Regione", sono inserite le seguenti: ", e per il personale della direzione generale della protezione civile".

### Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## Art. 4

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 5 ottobre 2020**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) in materia di area di contrattazione della protezione civile”
<b>Proponente</b>	Direzione generale della Protezione civile
Testo analizzato del 2 ottobre 2020	

**Sottoposizione all'esame preliminare**

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare.

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge introduce una nuova area di contrattazione riservata al personale della Direzione generale della Protezione civile, attraverso una modifica espressa della legge regionale n. 31 del 1998.

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale. Si consideri peraltro quanto segue.

All'**art. 1**, nella parte in cui si introduce il comma 4-quater dell'art. 58 della legge regionale n. 31 del 1998, si prevede la valenza retroattiva delle disposizioni contrattuali relative alle figure professionali di altre direzioni generali (rispetto al personale della direzione generale della protezione civile) o degli enti del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3. In tal modo si interferisce per legge sulla efficacia del contratto collettivo, materia che pacificamente rientra nell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

comma, lett. l) della Cost. (ad es. Corte cost. n. 154 del 2019). Si consiglia pertanto di sopprimere il riferimento alla valenza retroattiva.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

**1.4 – Ulteriori considerazioni**

Nessuna.

---

**Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale**

---

**2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

**2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

---

**Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

**3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

**3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

### **3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

### **3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

Le tecniche di modificazione adottate nello schema di disegno di legge sono corrette.

### **3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

Le formule di promulgazione vanno rimosse, in quanto verranno introdotte soltanto dopo l'approvazione della legge, in sede di promulgazione effettuata dal Presidente della Regione.

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

**Il Direttore Generale**  
Silvia Curto



CURTO SILVIA  
05.10.2020  
08:14:24 UTC



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)**

## DISEGNO DI LEGGE

Area di contrattazione della protezione civile. Modifiche alla legge regionale **13 novembre 1998**, n. 31  
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

### Art. 1

**Contratti collettivi.** Modifica all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione**) sono aggiunti i seguenti:  
"4-ter. Il personale della **direzione** generale della protezione civile costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL **protezione civile**).  
4-quater. Per le figure professionali di altre direzioni generali o degli enti del sistema Regione, che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (**Interventi regionali in materia di protezione civile**), sono stabilite discipline specifiche nell'ambito dei contratti di comparto con valenza retroattiva."

### Art. 2

Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. Modifica all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998

1. **Al comma 1 dell'articolo 60** della legge regionale **n. 31 del 1998**, dopo le parole: "ambientale della Regione" sono inserite le seguenti: ", **nonché per il personale** della **direzione** generale della protezione civile,".

### Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

Art. 4  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.~~